


il Senato presenta

gianni, johnny e kiki

viaggiatori del tempo alla scoperta del Senato



www.senato.it



numero **tre**



Senato della Repubblica
Ufficio comunicazione istituzionale

Senato
della Repubblica

Ufficio comunicazione
istituzionale
www.senato.it
infopoint@senato.it

Il fumetto **Una sana
e robusta Costituzione**
è distribuito gratuitamente
presso la Libreria del Senato
(via della Maddalena 27,
00186 Roma).

Copie della pubblicazione
possono essere richieste:

- per posta, al medesimo indirizzo
- per posta elettronica,
all'indirizzo: libreria@senato.it
- per telefono, al n. 06 6706 2505
- per fax, al n. 06 6706 3398



progetto grafico
mussetti rocchi pavese

realizzazione
Pool Factory

finito di stampare nel mese di ottobre 2007
presso la tipografia Atena

© 2007 - Senato della Repubblica

La presente pubblicazione è edita
dal Senato della Repubblica nell'ambito
delle attività di comunicazione istituzionale.
Non è destinata alla vendita
e non può essere utilizzata per scopi diversi.

johnny, cronauta del futuro, per un inconveniente alla sua macchina del tempo viene visto da Gianni, con il quale stringe subito una sincera amicizia. Deve realizzare una ricerca scolastica sul Senato: sarà Gianni a fargli da guida nel 21° secolo.



gianni ha vissuto un'esperienza indimenticabile, conoscendo un ragazzo del futuro che viaggia su una macchina del tempo, che può rendersi invisibile e ... che ha una sorellina deliziosa! Da quel giorno rimane sempre all'erta, aspettando di vedere apparire Johnny. E, naturalmente, Kiki.

kiki non ha ancora l'età per definirsi una cronauta, ma non le manca l'intraprendenza: le basta nascondersi bene nella macchina del tempo del fratello, e i viaggi a cavallo dei secoli sono assicurati. Non è interessata alle ricerche scolastiche, le basta curiosare nel passato e divertirsi il più possibile.





MA...
COME..?

MI DEVI
UN FAVORE!













La storia della Costituzione repubblicana

Contestualmente al referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica, il **2 giugno 1946**, il popolo italiano elesse anche l'Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la nuova Costituzione dello Stato. L'Assemblea, composta da 556 deputati, iniziò i suoi lavori nell'estate del 1946: il 15 luglio deliberò la nomina di una Commissione ristretta (la Commissione per la Costituzione), composta di 75 membri, scelti dal Presidente in proporzione alla consistenza numerica dei vari Gruppi Parlamentari, cui venne affidato l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea.

La Commissione, presieduta da Meuccio Ruini, si articolò a sua volta in 3 Sottocommissioni: il testo preparato venne così discusso dall'Assemblea plenaria dal 4 marzo al 20 dicembre 1947.





La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il **22 dicembre 1947**, venne promulgata a Palazzo Giustiniani dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola, il **27 dicembre 1947** ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

Da allora la Costituzione repubblicana è stata modificata diverse volte: le modifiche più importanti fino ad oggi entrate in vigore sono state disposte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha interamente riscritto il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione stessa.











La struttura della Costituzione repubblicana

La Costituzione della Repubblica italiana si apre con l'elenco dei **Principi fondamentali** che regolano la vita civile ed in seguito si articola in **due grandi Parti**, la prima delle quali disciplina i diritti e i doveri dei cittadini, mentre la seconda disciplina il vero e proprio ordinamento della Repubblica.

La **Parte Prima della Costituzione** si propone di assicurare le principali libertà dei cittadini nei confronti dello Stato (es. libertà personale, libertà di stampa) e di garantire loro alcuni fondamentali diritti nei confronti dei poteri pubblici (es. diritto alla salute, diritto allo studio), di consentire ai cittadini di concorrere a determinare le decisioni politiche (es. diritto di voto) ed infine di tutelare alcuni soggetti più deboli della società nei confronti di altri soggetti privati più forti (es. diritti dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro). A fronte di tali diritti vengono imposti dalla Costituzione ai cittadini anche alcuni doveri (es. dovere di difendere la Patria, dovere di fedeltà alla Repubblica.)





La **Parte Seconda della Costituzione** disciplina la struttura e le funzioni dei principali organi dello Stato (le Camere, la Presidenza della Repubblica, il Governo, la Magistratura e la Corte costituzionale) e delle autonomie territoriali (Regioni, Province e Comuni), prevedendo anche le modalità per modificare la Costituzione e l'unico limite esplicito alla revisione costituzionale (il divieto di modificare la forma repubblicana). Chiudono la Costituzione **XVIII Disposizioni transitorie e finali**.





La revisione o l'integrazione della Costituzione repubblicana



La Costituzione repubblicana può essere modificata (mediante **le leggi di revisione costituzionale**) oppure integrata, senza che alcun articolo di essa sia formalmente modificato (mediante tutte **le altre leggi costituzionali**).

Sia le leggi di revisione costituzionale che quelle integrative della Costituzione sono approvate dal Parlamento con un **procedimento aggravato**, che richiede una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere (con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi) e, nella seconda votazione, una maggioranza più ampia di quella necessaria per l'approvazione delle leggi ordinarie (la maggioranza assoluta dei componenti invece che la maggioranza dei presenti).



Tutte le leggi costituzionali possono essere sottoposte a **referendum confermativo** se nella seconda votazione non viene raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei componenti in almeno una delle due Camere.

In tal caso, entro tre mesi dalla pubblicazione delle legge sulla Gazzetta Ufficiale (senza formula di promulgazione), 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori oppure 5 Consigli regionali possono chiedere che la legge costituzionale approvata dalle Camere sia sottoposta a referendum e la legge non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (per la validità dei referendum costituzionali non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, che invece è requisito di validità necessario per i referendum abrogativi sulle leggi ordinarie).



